

Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro

Il Giudice Dr. Antonio Lombardi

letti gli atti e i documenti della causa iscritta al n. 3568/2019 RGL pendente

tra

[REDACTED]

e

ASST FATEBENEFRAPELLI SACCO

AZIENDA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Sciogliendo la riserva del 07/05/2019, osserva quanto segue:

il ricorso proposto da [REDACTED] appare fondato e meritevole di integrale accoglimento, per le motivazioni di seguito enunciate.

In punto di sussistenza del *fumus boni iuris* si osserva come il [REDACTED] cittadino tunisino titolare del permesso di soggiorno per motivi umanitari proponga ricorso ex art. 700 c.p.c. lamentando la violazione e falsa applicazione delle norme di cui all'art. 8 comma 16 l. 537/1993 ed art. 19 d.lgs. 150/2015, in relazione al rifiuto delle Amministrazioni sanitarie convenute di riconoscimento dell'esenzione dalla spesa sanitaria e per disoccupazione.

Nessuna questione è stata sollevata dalla difesa dei resistenti in ordine all'applicabilità nel caso di specie dell'art. 34 d.lgs. 286/1998, che consentiva l'iscrizione obbligatoria al SSN e l'accesso alle cure a parità di condizioni con i cittadini italiani ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari, istituito abolito dal d.l. n. 113 del 4 ottobre 2018, conv. in l. n. 132 del 1 dicembre 2018. L'art. 1 comma 8 d.l. cit., come interpretato dalla circolare del Min. Int. 18 dicembre 2018, prevede, difatti, che chi è titolare di permesso di soggiorno per motivi umanitari in corso di validità può continuare ad esercitare tutte le facoltà ad esso connesse, come riconosciute dalla normativa previgente.

La questione nodale appare, viceversa, quella dell'interpretazione dell'art. 8 comma 16 della l. 24 dicembre 1993, n. 537, che regola la partecipazione alla spesa sanitaria, per il costo dei farmaci e delle prestazioni specialistiche, nella parte in cui prevede il diritto a tale esenzione per i disoccupati ed i loro familiari a carico, ricorrendo agli ulteriori requisiti di età e reddito familiare.

Secondo la tesi dell'ATS resistente la nozione di disoccupato andrebbe interpretata alla stregua di quanto previsto dall'art. 1 comma 2 d.lgs. n. 181/2000, come modificato dall'art. 1 d.lgs. 297/2002, che distingue lo stato di disoccupazione, quale condizione del soggetto privo di lavoro che ha svolto in precedenza attività





lavorativa in senso ampio, da quello di inoccupazione, quale condizione del soggetto che sia alla ricerca di occupazione senza avere mai svolto in precedenza alcuna attività lavorativa.

Secondo quanto condivisibilmente opinato dalla difesa di parte ricorrente, ed autorevolmente avallato dalla pronuncia della Corte di Appello di Milano del 15 ottobre 2018 versata in atti, non può non tenersi conto della circostanza che l'art. 1 comma 2 del d.lgs. 181/2000 risulta abrogato dall'art. 34 lett. e) del d.lgs. 150/2015, che unifica nella nozione di disoccupato i lavoratori privi di impiego, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno svolto attività lavorativa in precedenza, con espressa indicazione, al secondo comma dell'art. 19 d.lgs. cit., della precedente distinzione prevista dall'art. 1 comma 2 lett. c) del d.lgs. 150/2001. La bontà di tale ultima interpretazione appare confermata dalle circolari del Ministero del Lavoro n. 34/2015 e, in particolare, n. 5090/2016, nelle quali non soltanto si evidenzia il superamento del dualismo lessicale e concettuale tra disoccupazione ed inoccupazione ma si specifica che, ai fini dell'attribuzione di prestazioni di carattere sociale, ivi incluse quelle legate all'esenzione del ticket, le aziende sanitarie dovranno tenere conto dell'intervenuta modifica legislativa.

In punto di *periculum in mora*, quale pericolo di pregiudizio imminente ed irreparabile che non consente di attendere i tempi di definizione del giudizio di merito, appare evidente come tale attesa rischi di compromettere le basilari esigenze di salute, costituzionalmente tutelate dall'art. 32 Cost., del ricorrente, affetto da esiti invalidanti all'arto inferiore destro, quale conseguenza di una sospetta paralisi cerebrale infantile e successivi interventi di chirurgia ortopedica.

Non appaiono, sul punto, condivisibili le osservazioni formulate dalle difese resistenti, in ordine all'assenza di imminente pericolo per la salute del ricorrente, attesa la natura della patologia dalla quale è affetto, e delle spese sanitarie in relazione alle quali si chiede l'esenzione. Tali sono, difatti, le cd spese sanitarie essenziali, definite nella circolare del Ministero della Salute del 24 marzo 2000, quelle relative alle "prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche relative a patologie non pericolose nell'immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi (complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti)". Osserva, sul punto, il giudicante come il tempo ordinariamente occorrente per la definizione di un giudizio di merito, sia pure in un contesto, quale quello del Tribunale di Milano, caratterizzato da relativa celerità dei tempi, appare comunque non compatibile con l'immediato o breve termine di garanzia di non aggravamento della patologia con conseguente integrazione degli estremi del *periculum* e conseguente fondatezza ed accoglibilità della domanda.

La regolamentazione delle spese di lite tra il ricorrente e ATS segue la regola della soccombenza, come da liquidazione analitica in dispositivo. In considerazione dell'assenza di soccombenza in senso stretto e proprio tra il ricorrente e la ASST Fatebenefratelli Sacco, mera esecutrice delle determinazioni della ATS, appare di ragione disporre l'integrale compensazione tra tali parti delle spese di lite.





P.Q.M.

Accoglie il ricorso proposto ai sensi dell'art. 700 c.p.c. da [REDACTED], per l'effetto, ordina a ATS Città Metropolitana di Milano l'immediato riconoscimento del diritto del ricorrente all'esenzione del contributo alla spesa sanitaria di cui all'art. 8 comma 16 l. 537/1993;

condanna ATS Città Metropolitana di Milano al pagamento delle spese di lite in favore di [REDACTED] che liquida in € 1.800,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;

dispone la compensazione delle spese di lite tra il ricorrente e ASST Fatebenefratelli Sacco.

Milano, 21/05/2019

Il Giudice

Dr. Antonio Lombardi

